



COMUNE DI LADISPOLI
(Provincia di Roma)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 17/11/2011

Prot. 39644

Data di Pubblicazione 23 NOV. 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO PUBBLICO
DA PIAZZA (TAXI)

ANNO 2011

INDICE

AUTOSERVIZI PUBBLICI. NON DI LINEA

| | |
|--|----|
| SERVIZIO DI TAXI | 02 |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE | 03 |
| FIGURE GIURIDICHE . | 04 |
| MODALITÀ' DI RILASCIO DELLE LICENZE | 05 |
| TRASFERIBILITA' DELLE; LICENZE | 06 |
| SOSTITUZIONE ALLA GUIDA | 07 |
| OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE | 08 |
| CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE | 09 |
| TARIFFE | 10 |
| DISPOSIZIONI PARTICOLARI | 11 |
| COMPETENZE COMUNALI. | 12 |
| COMMISSIONE CONSULTIVA | 13 |
| ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE | 14 |
| CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO | 15 |
| INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO | 16 |
| RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO | 17 |
| OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE | 18 |
| OBBLIGHI E PRESCRIZIONI. A CARICO DEI CONDUCENTI | 19 |
| SOSPENSIONE DELLA CORSA . | 20 |
| DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO | 21 |
| SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE | 22 |
| REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO | 23 |
| DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI. ESERCIZIO | 24 |
| CONTRAVVENZIONI | 25 |
| ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO | 26 |
| TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA | 27 |
| SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERE COMUNALI | 28 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 29 |

REGOLAMENTO COMUNALE

RELATIVO ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
NON DI LINEA MEDIANTE SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO PUBBLICO DA PIAZZA
(TAXI) **
E NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO NON DI LINEA, LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21 E LEGGE BERSANI
Legge 14 del 27.02.09 – Legge 13/2009

ART.1 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi) con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.2 SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio.
Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.
2. All'interno delle aree comunali, di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria.

ART.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'art.2, comma 2, e' punita:

- a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima - Inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
- e) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
- d) la quarta inosservanza e' punita con la revoca della licenza.

2. L'inosservanza da parte del sostituto alla guida, di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e' punita:

- a) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della prima inosservanza;
- b) con sei mesi di sospensione del ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. 26-10-1993, n.58 alla seconda inosservanza;
- e) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 L.R. 26-10-1993, n.58 alla terza inosservanza;
- d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma-2 dell'articolo 3 e' punita con la cancellazione del sostituto alla guida del ruolo di cui all'articolo 16 L.R. 26-10-1993, n.58.

ART.4

FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi), al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo "5 della legge 8'agosto 1985, n.443.
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come 'tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- e) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2,

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5

MODALITÀ' DI RILASCIO DELLE LICENZE

1. La licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi)sono rilasciate dal comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

2. Le licenze sono riferite al singolo veicolo.. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' altresì ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato-dipendente di

una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

ART. 6

TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio di noleggio pubblico da piazza (taxi) sono trasferite, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso sia trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- e) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro, il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo nel ruolo di cui al citato art.16 della L.R. 26-10-1993, n.58 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza non può' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può' esserne trasferita altra, sé non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio pubblico da piazza (taxi) possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. 26-10-1993, n.58 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- e) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art.16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n.230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio pubblico da piazza (taxi) possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
5. Tutti i titolari di regolare licenza rilasciata da questo Comune per l'esercizio del servizio di taxi, in attività, possono ottenere i seguenti titoli integrativi:
- 1.1. titoli autorizzativi temporanei in numero massimo di n.1 ulteriore unità per singolo titolare, durante il periodo di maggior afflusso turistico durante il quale si verifica un considerevole incremento di domanda.
- 1.2 titoli autorizzativi per veicoli sostitutivi ed aggiuntivi in numero massimo di n.1 ulteriore unità per singolo titolare, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti tipo trasporto disabili ed assimilabili, non rientranti nel servizio ordinario.
- A ciascun richiedente avente diritto, non potranno in ogni caso essere assegnati un numero totale di titoli superiore a n.2, siano essi afferenti al punto 1.1. ovvero al punto 1.2.
- Per i suddetti servizi i titolari dovranno far ricorso a sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'art.6 della legge 15.01.1992 n. 21, nonché sulla scorta di quanto disposto dall'art. 6 della legge 04.08.2006 n. 248 che espletano il servizio in conformità alle normative vigenti in materia di contatti di lavoro ed utilizzando autovetture con adeguate caratteristiche come specificate all'art.12 della legge 15 gennaio 1992 n.21.
- I suddetti titoli non sono cedibili.

ART.8

OBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio pubblico da piazza (taxi) possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal presente regolamento comunale.
2. Il prelievo dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune di Ladispoli per qualunque destinazione oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.
3. I conducenti sono obbligati ad osservare rigorosamente il diritto di bandiera. Per diritto di bandiera si intende il diritto di esercizio spettante ad una autovettura rispetto alle altre stazionanti nello stesso luogo di posteggio, allorché essa si trovi o venga successivamente a trovarsi in posizione di precedenza nel perimetro del luogo di posteggio stesso. L'utente, cui compete il servizio per priorità, ha la facoltà di preferire una vettura rispetto alle altre stazionanti nel posteggio. In questo caso il taxista prescelto ha l'obbligo di avvertire il collega primo di bandiera. I conducenti devono essere sempre in grado, durante la sosta, di rispondere sollecitamente ad ogni richiesta da parte dell'utente.

ART.9

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. I titolari di licenza rilasciata da questo Comune, in occasione della definitiva sostituzione della propria vettura per qualsiasi causa, devono far sì che il nuovo automezzo sia fruibile dai portatori di handicap.
6. Il Comune, volendo incentivare la mobilità sostenibile, si riserva la facoltà di concedere ulteriori licenze - nei modi di legge - per servizio di "eco taxi".

ART.10

TARIFFE

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
Qualora il Comune riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di taxi e' inferiore alle tariffe minime stabilite, il Funzionario responsabile del settore, provvedere a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate.
Dopo tre richiami nel confronti del medesimo soggetto, il Funzionario può adottare provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art.21, secondo comma, lettera o), in tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Le autorizzazioni supplementari potranno effettuare il servizio da piazza, quando la licenza primaria, non può per motivi vari (fermo tecnico, rottura del veicolo,ecc.) effettuare il servizio pubblico.
Inoltre è tassativamente vietato lasciare i taxi nella piazzola adibita. Quando non si è in servizio, vige l'obbligo di togliere la scritta taxi.

Art. 12

- 1.L'iscrizione nel ruolo istituito presso la camera di commercio ,industria,artigianato ed agricoltura, costituisce requisito indispensabile per il rilascio,da parte del comune, della licenza per l'esercizio di noleggio pubblico da piazza (taxi).

ART.13

CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1. Le autovetture adibite a servizio taxi debbono essere muniti di apparecchio contachilometri a graduazione progressiva, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.
2. Gli stessi autoveicoli debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.

ART.14

INIZIO E MODALITÀ' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento dell'Ufficio Comunale preposto, fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.
4. servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.15
RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

ART.16
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

- a) tenere a disposizione nell'autoveicolo copia autentica della autorizzazione comunale, nonché le tabelle tariffarie di cui al precedente art.14;
- b) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo, periodo;
- e) assicurare all'autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
- d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo, che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

- a) di esercitare l'attività di autonoleggio pubblico da piazza (taxi) mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) di stazionare con l'autoveicolo, nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio.

In caso di necessità può tuttavia essere consentito- che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

- c) per le ditte Individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi).

ART.17
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI
AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO PUBBLICO DA PIAZZA
(TAXI)

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art. 14;
 - c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
 - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi e' fatto divieto di:
- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - e) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso prestabilito;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 18

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri.

ART.19

DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo, il titolare della licenza ovvero il conducente ha facoltà di concordare un corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART.20

COMMISSIONE CONSULTIVA - COMPOSIZIONE E NOMINA

Con Deliberazione della Giunta Comunale sarà nominata una Commissione consultiva nel rispetto di quanto riportato dall'articolo 15 della legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993 e s.m.i

La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.

ART. 21

SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La autorizzazione comunale di esercizio può essere, sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero, a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta, nei seguenti casi:

a) quando l'attività di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante

b) quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;

e) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di personale ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi);

e) quando in capo al titolare della autorizzazione, nel caso di ditte individuali od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od azienda titolari della autorizzazione stessa negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

f) quando, in capo al titolare della autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

g) quando il titolare della autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della autorizzazione;

i) quando il titolare della autorizzazione nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari della autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

l) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca e' pronunciata con deliberazione del Funzionario comunale responsabile ed e'

- disposta sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art.12, il provvedimento di revoca della autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
 4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
 5. Della pronuncia di revoca il Comune, dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23

DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare della autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo. senza che lo stesso sia stato sostituito, entro il termine di novanta giorni;
 - e) per morte del titolare della autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art.4, terzo comma, del presente regolamento.
2. La decadenza e' pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Funzionario Comunale responsabile.
3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA tenutaria del ruolo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24

CONTRAVVENZIONI

- 1, Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre Infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 8 dicembre 1933, n.1740 e nel testo unico 15 giugno 1959, n.393, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART.25

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare affinché l'esercizio del servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi) sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.26

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo della autorizzazione comunale di esercizio e' dovuta dal titolare della autorizzazione stessa la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita.
2. La corresponsione di tale tassa e' effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
3. La misura di detta tassa e' soggetta a revisione annuale.

ART.27

SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché' quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione Provinciale ai sensi della corrente normativa.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Provincia di Roma.

ART.28

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento.
2. in sede di prima applicazione a seguito della approvazione delle modifiche del presente Regolamento, l'Ufficio Comunale competente provvederà alla sostituzione delle autorizzazioni in essere con altre autorizzazioni riportanti la dicitura "servizio di autonoleggio pubblico da piazza (taxi)".